



ORIGINALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Il giorno 31 DIC, 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE.

Dott. Vincenzo Ciamponi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo N. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta

N. 1780

**OGGETTO: BORSE LAVORO ARMONIA E ARMONIA OVER 45 – PROROGA -
CONVENZIONI PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

- **Letta la relazione** del Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato A);
- **Vista** la documentazione presente agli atti;

DELIBERA

- 1) **DI PROROGARE** il progetto Armonia e Armonia over 45 in scadenza al 31/12/2020 per l'anno 2021.
- 2) **DI APPROVARE** gli schemi di convenzione da stipulare con associazioni/cooperative/privato imprenditoriale (convenzioni A/B) e con Enti pubblici (convenzioni A1/B1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta a sottoscrivere per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 le convenzioni per l'erogazione di n. 45 borse lavoro "Armonia" e di n. 23 borse lavoro "Armonia Over 45" con le seguenti soggetti ospitanti:

Enti Pubblici: COMUNE DI LETTOMANOPPELLO - COMUNE DI PENNE - COMUNE DI POPOLI - COMUNE DI SCAFA. - COMUNE DI TURRIVALIGNANI - COMUNE DI FARINDOLA- COMUNE DI ROSCIANO.

Cooperative: COGECSTRE - HORIZON 2 - INCONTRO - PROGETTO LAVORO - COOP. SOC. IL GABBIANO.

Associazioni: PERCORSI - DIVERSUGUALI - SENTIRE INSIEME - FATTORIA NATURALMENTE - COSMA.

Privato Imprenditoriale: DITTA NUOVA LEGATORIA DI CEPAGATTI - UILA UIL - STUDIO TECNICO GEOM. PASTORE DI CARAMANICO TERME- SOCIETA' AGRICOLA RAULLI DI TOCCO DA CASAURIA - PICCOLO BAR PESCARA - CASA DI RIPOSO CENTRO SAN CLEMENTE DI CASTIGLIONE A CASAURIA .

- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo è di **€ 400.000,00** risultante dalla somma di:
 - **€ 206.571,60** per l'erogazione di n. 45 borse lavoro "Armonia" = *contributo mensile a fini terapeutici di € 382,54 pari all'80% di € 495,43 quale pensione minima INPS anno 2013.*
 - **€ 100.800,00** per l'erogazione del contributo da versare solo alle associazioni, cooperative e privato imprenditoriale disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro "Armonia" = *quota mensile € 240,00/utente x 12 mesi x n. 35 utenti.*

- € 64.145,16 per l'erogazione di n.23 borse lavoro Armonia over 45 = *contributo mensile a fini terapeutici di € 232,41 x 12 mesi x 23 utenti.*

- € 2.160,00 quale somma presumibile per gli utenti dei progetti "Armonia" e "Armonia Over 45" collocati presso enti pubblici per il pagamento dell'INAIL = € 15,00 x n. 12 utenti x 12 mesi

- € 26.323,24 quale somma prevista per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti ospitanti per la stipula della polizza infortuni e la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per gli utenti inseriti nel progetto di "Armonia Over 45" e collocati presso ditte private o associazioni nonché per il rimborso delle spese sostenute e documentate da parte di associazioni, cooperative e privato imprenditoriale relativamente al progetto "Armonia";

5) **DI IMPUTARE** la relativa spesa alla voce di conto 0702011411 del bilancio 2021.

6) **DI INVIARE** il presente provvedimento agli uffici competenti per gli ulteriori adempimenti.

7) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento effetti di immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere.

Su proposta del Direttore del Dipartimento del di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta:

PREMESSO che la riabilitazione, nella sua accezione più ampia di integrazione sociale e lavorativa, è fondata sul presupposto che il paziente, nonostante il disagio psichico e le disabilità indotte dalla malattia, possa sviluppare o riacquisire capacità perdute che gli consentano di integrarsi nella vita di comunità e recuperare quindi ruoli adeguati al proprio ambito personale, familiare e sociale;

PREMESSO che fin dall'anno 2000, a seguito della legge N. 662 del 23 dicembre 1996 art. 1 commi 34 e 34 bis, si è proceduto ad istituire a favore dell'utenza psichiatrica opportunità di attività fonti di produttività, con supervisione, denominate Borse Lavoro Armonia ed Armonia Over 45;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Pescara con atto deliberativo n. 1298 del 21/12/2012 ha approvato i progetti aziendali relativi alle linee progettuali a rilevanza nazionale secondo gli articoli di legge sopra citati e, per il progetto "Armonia", veniva finanziata la somma di €. 635.567,00

ATTESO che l'Azienda Sanitaria di Pescara, con atto deliberativo n.401 del 09/04/2014, ha confermato per l'annualità 2013 la prosecuzione delle sopraddette iniziative di riabilitazione finalizzate alla riacquisizione/mantenimento di abilità lavorative, relazionali e sociali per l'utenza assistita dal Dipartimento di Salute Mentale (Linea Progettuale 19 lettera b), attribuendo al progetto in esame, nuovamente ricompreso nel finanziamento dei Progetti Obiettivo a rilevanza nazionale, la somma di €. 186.150,62;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Salute Mentale ha provveduto ad attivare annualmente, così come comunicato dai Direttori dei CSM Area Montana, Area Metropolitana e Pescara,

- n. 45 Borse lavoro "Armonia" per n. 45 utenti;
- n. 23 borse lavoro di "Armonia Over 45" per n. 23 utenti che per limite di età non possono più essere titolari di borse lavoro armonia;

CONSIDERATO che fino al 31/12/2020 i progetti in parola sono stati proseguiti senza soluzione di continuità e sono stati finanziati grazie a risparmi sui finanziamenti di cui sopra e portate comunque avanti, con la regolare attività istituzionale dell'Azienda;

CONSIDERATA l'imminente scadenza al 31/12/2020 delle convenzioni in parola prorogate per dodici mesi con delibera n. 1564 del 24/12/2019;

RITENUTO utile dare continuità al Progetto Borse Lavoro "Armonia" ed "Armonia over 45" e, quindi, stipulare le convenzioni per un ulteriore periodo di un anno a decorrere dall' 01/01/2021 fino al 31/12/2021, con le medesime modalità delle convenzioni in essere e senza alcuna variazione nel finanziamento, con i seguenti soggetti ospitanti:

**Enti Pubblici: COMUNE DI LETTOMANOPPELLO - COMUNE DI PENNE -
COMUNE DI FARINDOLA - COMUNE DI POPOLI - COMUNE DI SCAFA. -
COMUNE DI TURRIVALIGNANI e COMUNE DI ROSCIANO.**

Cooperative: COGECSTRE - HORIZON 2 - INCONTRO - PROGETTO LAVORO. -

**Associazioni: PERCORSI - DIVERSUGUALI - SENTIRE INSIEME - FATTORIA
NATURALMENTE - COSMA.**

**Privato Imprenditoriale: DITTA NUOVA LEGATORIA DI CEPAGATTI – UILA UIL
- STUDIO TECNICO GEOM. PASTORE DI CARAMANICO TERME– SOCIETA’
AGRICOLA RAULLI DI TOCCO DA CASAURIA – PICCOLO BAR PESCARA -
CASA DI RIPOSO CENTRO SAN CLEMENTE DI CASTIGLIONE A CASAURIA**

RILEVATO che non sono stati effettuati dalla Regione Abruzzo a tutt’oggi nuovi finanziamenti per la prosecuzione delle attività di cui ai progetti di cui sopra.

RITENUTO di prorogare e approvare le **convenzioni per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021** i cui schemi costituiscono parte integrante sostanziale del presente provvedimento (convenzioni A/B) da stipulare con associazioni/cooperative/privato imprenditoriale e (convenzioni A1/B1) da stipulare con Enti pubblici.

CONSIDERATO che il costo complessivo del progetto in argomento è pari ad **€ 400,000,00** risultante dalla somma di:

- € 206.571,60 per l’erogazione di n. 45 borse lavoro “Armonia” = *contributo mensile a fini terapeutici di € 382,54 pari all’80% di € 495,43 quale pensione minima INPS anno 2013.*

- € 100.800,00 per l’erogazione del contributo da versare solo alle associazioni, cooperative e privato imprenditoriale disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro “Armonia” = *quota mensile € 240,00/utente x 12 mesi x n. 35 utenti.*

- € 64.145,16 per l’erogazione di n. 23 borse lavoro Armonia over 45 = *contributo mensile a fini terapeutici di € 232,41 x 12 mesi x 23 utenti.*

- € 2.160,00 quale somma presumibile per gli utenti dei progetti “Armonia” e “Armonia Over 45” collocati presso enti pubblici per il pagamento dell’INAIL = *€ 15,00 x n. 12 utenti x 12 mesi*

- € 26.323,24 quale somma prevista per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti ospitanti per la stipula della polizza infortuni e la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per gli utenti inseriti nel progetto di “Armonia Over 45” e collocati presso ditte private o associazioni nonché per il rimborso delle spese sostenute e documentate da parte di associazioni, cooperative e privato imprenditoriale relativamente al progetto “Armonia”;

PROPONE

per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1) **DI PROROGARE** il progetto Armonia e Armonia over 45 in scadenza al 31/12/2020 per l’anno 2021.
- 2) **DI APPROVARE** gli schemi di convenzione da stipulare con associazioni/cooperative/privato imprenditoriale (convenzioni A/B) e con Enti pubblici (convenzioni A1/B1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Direttore del DSM Dott. Sabatino Trotta a sottoscrivere per il periodo dal **01/01/2021 al 31/12/2021** le convenzioni per l’erogazione di n. 45 borse lavoro “Armonia” e di n. 23 borse lavoro “Armonia Over 45” con le seguenti soggetti ospitanti:

**Enti Pubblici: COMUNE DI LETTOMANOPPELLO - COMUNE DI PENNE –
COMUNE DI POPOLI - COMUNE DI SCAFA. – COMUNE DI TURRIVALIGNANI
– COMUNE DI FARINDOLA e COMUNE DI ROSCIANO.**

Cooperative: COGECSTRE – HORIZON 2 – INCONTRO - PROGETTO LAVORO - COOP. SOC. IL GABBIANO.

Associazioni: PERCORSI – DIVERSUGUALI – SENTIRE INSIEME – FATTORIA NATURALMENTE - COSMA.

Privato Imprenditoriale: Privato Imprenditoriale: DITTA NUOVA LEGATORIA DI CEPAGATTI – UILA UIL – STUDIO TECNICO GEOM. PASTORE DI CARAMANICO TERME– SOCIETA' AGRICOLA RAULLI DI TOCCO DA CASAURIA – PICCOLO BAR PESCARA - CASA DI RIPOSO CENTRO SAN CLEMENTE DI CASTIGLIONE A CASAURIA.

4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo è di **€ 400,000,00** risultante dalla somma di:

- **€ 206.571,60** per l'erogazione di n. 45 borse lavoro "Armonia" = *contributo mensile a fini terapeutici di € 382,54 pari all'80% di € 495,43 quale pensione minima INPS anno 2013.*
- **€ 100.800,00** per l'erogazione del contributo da versare solo alle associazioni, cooperative e privato imprenditoriale disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro "Armonia" = *quota mensile € 240,00/utente x 12 mesi x n. 35 utenti.*
- **€ 64.145,16** per l'erogazione di n.23 borse lavoro Armonia over 45 = *contributo mensile a fini terapeutici di € 232,41 x 12 mesi x 23 utenti.*
- **€ 2.160,00** quale somma presumibile per gli utenti dei progetti "Armonia" e "Armonia Over 45" collocati presso enti pubblici per il pagamento dell'INAIL = *€ 15,00 x n. 12 utenti x 12 mesi*
- **€ 26.323,24** quale somma prevista per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti ospitanti per la stipula della polizza infortuni e la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per gli utenti inseriti nel progetto di "Armonia Over 45" e collocati presso ditte private o associazioni nonché per il rimborso delle spese sostenute e documentate da parte di associazioni, cooperative e privato imprenditoriale relativamente al progetto "Armonia";


5) **DI IMPUTARE** la relativa spesa alla voce di conto 0702011411 del bilancio 2021.

6) **DI INVIARE** il presente provvedimento agli uffici competenti per gli ulteriori adempimenti.


7) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento effetti di immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere.

Pescara,2.2.DIC....2020

Il Responsabile della P.O.
Amministrativa del DSM
Dott.ssa Paola Forestiero



Il Direttore del DSM
Dott. Sabatino Trotta



CONVENZIONE A

A.S.L. di Pescara

Repertorio n.del.....

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA A FAVORE DELL'UTENZA PSICHIATRICA.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 45 P.IVA 01397530682 rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta nato a [REDACTED] e nominato con provvedimento N. 890 del 15/07/2019,

E

rappresentat_ nella persona _____

nat_ a _____ il _____

che agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto del medesimo in qualità di

_____ P.IVA – C.F. _____

PREMESSO che fin dall'anno 2000, a seguito della legge N. 662 del 23 dicembre 1996 art. 1 commi 34 e 34 bis, si è proceduto ad istituire a favore dell'utenza psichiatrica opportunità di attività fonti di produttività, con supervisione, denominate Borse Lavoro Armonia ed Ergoterapia.

PREMESSO che il Progetto Armonia consente lo sviluppo di attività e programmi assistenziali/riabilitativi finalizzati alla riacquisizione/mantenimento di abilità lavorative, relazionali e sociali per l'utenza assistita dal Dipartimento di Salute Mentale;

PREMESSO che il Dipartimento di Salute Mentale ha provveduto ad attivare annualmente n. 45 Borse lavoro armonia per n. 45 utenti, di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, con problemi psichici di grado medio elevato assistiti dal Dipartimento Salute Mentale ASL di Pescara, mediante la stipula di convenzioni con Associazioni/Cooperative/Enti pubblici e privato imprenditoriale, operanti sul territorio aziendale e disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Pescara, con atto deliberativo n.401 del 09/04/2014, ha confermato per l'annualità 2013 la prosecuzione delle sopraddette iniziative di riabilitazione (Linea Progettuale 19);

VISTA la Delibera n. _____ del _____ avente ad oggetto: **BORSE LAVORO ARMONIA E ARMONIA OVER 45 – PROROGA - CONVENZIONI PER IL PERIODO 01/01/2021 –**

31/12/2021" che ha provveduto a rinnovare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui sopra per il periodo 01/01/2021- 31/12/2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale Pescara, si avvale per le finalità anzidette di _____

di seguito denominato Soggetto Ospitante;

ART. 2

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

1. garantire il rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza così come disciplinato dal seguente articolo n. 4;
2. attenersi a tutte le direttive impartite dal D.S.M., ad accettare eventuali controlli sull'attività in argomento e quant'altro ritenuto necessario dal Dipartimento di Salute Mentale al fine del migliore andamento risocializzante del soggetto ed in funzione dell'eventuale prosieguo del programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.);
3. favorire al meglio le condizioni di benessere del soggetto inserito nel progetto;
4. organizzare l'attività del soggetto in relazione all'attività del programma concordato;
5. garantire l'integrazione del soggetto svantaggiato nelle attività di riabilitazione, fermo restante la facoltà di interrompere il programma riabilitativo individualizzato territoriale qualora dovessero verificarsi, in rapporto ad esso, gravi situazioni non tollerabili all'interno dell'ente convenzionato, previo assenso dell'equipe di riferimento;
6. seguire le indicazioni dei programmi riabilitativi individualizzati territoriali all'uopo predisposti per ciascun soggetto;
7. informare il Direttore Medico del CSM territorialmente competente ed il coordinatore del Servizio Sociale di qualsiasi eventuale comportamento scorretto e comunque non rispondente al programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.);
8. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. provvedere all'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati a terzi e/o a cose nell'esercizio delle attività da consegnare all'atto della sottoscrizione della presente convenzione con massimale non inferiore a € 20.000,00 per anno, nonché predisporre apposita polizza contro gli infortuni sul lavoro, esonerando l'Azienda Sanitaria Locale e gli utenti da qualsiasi responsabilità;
10. versare, come incentivo e stimolo, a ciascun utente inserito nel programma riabilitativo, la somma mensile di € 382,54 (pari all'80% dell'ammontare della pensione minima INPS anno 2013 meno la quota INAIL); versare il compenso mensile in misura intera ai soggetti che avranno preso parte al progetto riabilitativo con frequenze non inferiori al 70% delle giornate programmate mensilmente, salvo che il progetto riabilitativo personalizzato non preveda, in relazione alle possibilità del soggetto, un numero inferiore di presenze

giornaliere nel mese. Nel caso in cui le assenze, non giustificate, dovessero superare detta percentuale, il relativo compenso subirà una riduzione corrispondente ad € 191,27 pari alla metà del compenso mensile, ovvero sospeso completamente qualora il paziente volutamente e ingiustificatamente abbia omesso la frequentazione del programma riabilitativo; l'utente potrà usufruire senza sospensione del compenso di un periodo di riposo pari a tre settimane/anno in concomitanza delle ferie estive e festività natalizie; le assenze per malattia devono essere documentate e non comportano la sospensione del compenso;

11. Le somme corrisposte a titolo di borsa lavoro sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 del TUIR da assoggettare a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 24 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 così come espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo nell'interpello ordinario n. 915-98/2018 proposto dal DSM della ASL di Pescara. Pertanto tutti i soggetti ospitanti sono tenuti ad emettere per ciascun utente la relativa certificazione annua del reddito dagli stessi percepito;
12. tenere un apposito registro di presenza;
13. trasmettere mensilmente :
 - a) la richiesta del compenso dovuto a ciascun borsista in base alla frequenza e della quota mensile spettante al soggetto ospitante pari ad € 240/utente ;
 - b) il foglio firma presenze dell'utente relativo al mese decorso controfirmato dal Responsabile del progetto o suo delegato;
 - c) la relazione sull'adesione dell'utente al programma riabilitativo;
 - d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta la regolare prestazione dell'attività lavorativa e di formazione concernente la borsa lavoro di cui il borsista è titolare, nonché la presenza costante negli orari richiesti dalla presente convenzione;

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara indica come Responsabile della funzione di monitoraggio e di controllo del programma il Direttore Medico del C.S.M. territorialmente competente, cui dovranno essere rappresentate tutte le problematiche afferenti l'andamento del programma stesso.

Il Soggetto Ospitante indica come Responsabile del Progetto _____;

ART. 4

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di

prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della ASL di Pescara, quindi di un “acquisto” di prestazione.

5. Visto il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento”), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

6. Simile rapporto determina l’insorgere, per le Parti, di un’obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell’esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;
- b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,
- c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

8. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

ART. 5

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara si impegna a corrispondere al Soggetto Ospitante

con versamento sul c/c intestato al soggetto ospitante acceso c/o _____

Codice IBAN _____

- l’importo dovuto al borsista di cui all’art. 2 punto 10)

- la quota mensile pari ad € 240,00/utente, quale contributo per il raggiungimento delle finalità del progetto;

si precisa che la quota spettante al Soggetto Ospitante è determinata in base al numero degli utenti effettivamente assistiti nel mese e che è previsto un rimborso per le spese sostenute per specifico, giustificato e documentato utilizzo di particolare materiale di consumo per un importo massimo di € 250,00 mensili relativamente al progetto in essere.

ART. 6

La presente convenzione ha durata per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ed è, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, rinnovabile per la prosecuzione del programma di riabilitazione.

ART. 7

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico della ASL di Pescara (autorizzazione n. 6482 del 21/02/2014).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente

ART. 8

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per ogni eventuale controversia, se non definita bonariamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara.

Per tutto quanto non viene espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 9

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Pescara, presso la sede centrale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara in Via Renato Paolini, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Ospitante

PER L'A.S.L. di PESCARA
IL DIRETTORE del DSM
Dott. Sabatino Trotta

La presente convenzione è stata redatta in conformità dello schema contenuto nella Delibera n. _____ del _____.

CONVENZIONE A1

A.S.L. di Pescara

Repertorio n.del.....

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA A FAVORE DELL'UTENZA PSICHIATRICA .

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 45 P.IVA 01397530682 rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta nato a [REDACTED] e nominato con provvedimento N. 890 del 15/07/2019,

E

rappresentat_ nella persona _____

nat_ a _____ il _____

che agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto del medesimo in qualità di

_____ P.IVA – C.F. _____

PREMESSO che fin dall'anno 2000, a seguito della legge N. 662 del 23 dicembre 1996 art. 1 commi 34 e 34 bis, si è proceduto ad istituire a favore dell'utenza psichiatrica opportunità di attività fonti di produttività, con supervisione, denominate Borse Lavoro Armonia ed Ergoterapia.

PREMESSO che il Progetto Armonia consente lo sviluppo di attività e programmi assistenziali/riabilitativi finalizzati alla riacquisizione/mantenimento di abilità lavorative, relazionali e sociali per l'utenza assistita dal Dipartimento di Salute Mentale;

PREMESSO che il Dipartimento di Salute Mentale ha provveduto ad attivare annualmente n. 45 Borse lavoro armonia per n. 45 utenti, di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, con problemi psichici di grado medio elevato assistiti dal Dipartimento Salute Mentale ASL di Pescara, mediante la stipula di convenzioni con Associazioni/Cooperative/Enti pubblici e privato imprenditoriale, operanti sul territorio aziendale e disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Pescara, con atto deliberativo n.401 del 09/04/2014, ha confermato per l'annualità 2013 la prosecuzione delle sopraddette iniziative di riabilitazione (Linea Progettuale 19);

VISTA la Delibera n. _____ avente ad oggetto: **BORSE LAVORO ARMONIA E ARMONIA OVER 45 – PROROGA - CONVENZIONI PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021** che ha provveduto a rinnovare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui sopra per il periodo **01/01/2021- 31/12/2021**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale Pescara, si avvale per le finalità anzidette di

di seguito denominato Soggetto Ospitante;

ART. 2

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

1. garantire il rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza così come disciplinato dal seguente articolo n. 4”;
2. attenersi a tutte le direttive impartite dal D.S.M., ad accettare eventuali controlli sull'attività in argomento e quant'altro ritenuto necessario dal Dipartimento di Salute Mentale al fine del migliore andamento risocializzante del soggetto ed in funzione dell'eventuale prosieguo del programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.);
3. favorire al meglio le condizioni di benessere del soggetto inserito nel progetto;
4. organizzare l'attività del soggetto in relazione all'attività del programma concordato;
5. garantire l'integrazione del soggetto svantaggiato nelle attività di riabilitazione, fermo restando la facoltà di interrompere il programma riabilitativo individualizzato territoriale qualora dovessero verificarsi, in rapporto ad esso, gravi situazioni non tollerabili all'interno dell'ente convenzionato, previo assenso dell'equipe di riferimento;
6. seguire le indicazioni dei programmi riabilitativi individualizzati territoriali all'uopo predisposti per ciascun soggetto;
7. informare il Direttore Medico del CSM territorialmente competente ed il coordinatore del Servizio Sociale di qualsiasi eventuale comportamento scorretto e comunque non rispondente al programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (P.R.I.T.T.);
8. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. versare, come incentivo e stimolo, a ciascun utente inserito nel programma riabilitativo, la somma mensile di € 382,54 (pari all'80% dell'ammontare della pensione minima INPS anno 2013 meno la quota INAIL); versare il compenso mensile in misura intera ai soggetti che avranno preso parte al progetto riabilitativo con frequenze non inferiori al 70% delle giornate programmate mensilmente, salvo che il progetto riabilitativo personalizzato non preveda, in relazione alle possibilità del soggetto, un numero inferiore di presenze giornaliere nel mese. Nel caso in cui le assenze, non giustificate, dovessero superare detta percentuale, il relativo compenso subirà una riduzione corrispondente ad € 191,27 pari alla metà del compenso mensile, ovvero sospeso completamente qualora il paziente volutamente

- e ingiustificatamente abbia omissa la frequentazione del programma riabilitativo; l'utente potrà usufruire senza sospensione del compenso di un periodo di riposo pari a tre settimane/anno in concomitanza delle ferie estive e festività natalizie; le assenze per malattia devono essere documentate e non comportano la sospensione del compenso;
10. Le somme corrisposte a titolo di borsa lavoro sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 del TUIR da assoggettare a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 24 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 così come espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo nell'interpello ordinario n. 915-98/2018 proposto dal DSM della ASL di Pescara Pertanto tutti i soggetti ospitanti sono tenuti ad emettere per ciascun utente la relativa certificazione annua del reddito dagli stessi percepito;
 11. tenere un apposito registro di presenza;
 12. trasmettere mensilmente :
 - a) la richiesta del compenso dovuto a ciascun borsista in base alla frequenza;
 - b) il foglio firma presenze dell'utente relativo al mese decorso controfirmato dal Responsabile del progetto o suo delegato;
 - c) la relazione sull'adesione dell'utente al programma riabilitativo;
 - d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta la regolare prestazione dell'attività lavorativa e di formazione concernente la borsa lavoro di cui il borsista è titolare, nonché la presenza costante negli orari richiesti dalla presente convenzione;

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara indica come Responsabile della funzione di monitoraggio e di controllo del programma il Direttore Medico del C.S.M. territorialmente competente, cui dovranno essere rappresentate tutte le problematiche afferenti l'andamento del programma stesso. Il Soggetto Ospitante indica come Responsabile del Progetto _____;

Art. 4

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della ASL di Pescara, quindi di un "acquisto" di prestazione.
5. Visto il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il "Codice della privacy") e di ogni

altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("Garante").

6. Simile rapporto determina l'insorgere, per le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;

b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,

c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

8. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

ART. 5

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si impegna a corrispondere al Soggetto Ospitante l'importo dovuto al borsista di cui all'art. 2 punto 9),

con versamento sul c/c intestato al soggetto ospitante acceso c/o _____

Codice IBAN _____

- ad assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi;
- a comunicare eventuali variazioni dei nominativi degli utenti coinvolti nei programmi riabilitativi individualizzati terapeutici territoriali (P.R.I.T.T.) con l'indicazione delle mansioni a cui adibire gli stessi.

ART. 6

La presente convenzione ha durata per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ed è, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, rinnovabile per la prosecuzione del programma di riabilitazione.

ART. 7

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico della ASL di Pescara (autorizzazione n. 6482 del 21/02/2014).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 8

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per ogni eventuale controversia, se non definita bonariamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara.

Per tutto quanto non viene espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 9

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Pescara, presso la sede centrale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara in Via Renato Paolini, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Ospitante

PER L'A.S.L. di PESCARA
IL DIRETTORE del DSM
Dott. Sabatino Trotta

La presente convenzione è stata redatta in conformità dello schema contenuto nella
Delibera n. _____ del _____.

CONVENZIONE B

A.S.L. di Pescara

Repertorio n. ----- del -----

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA OVER 45.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 45 P..IVA 01397530682 rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta nato a [redacted] e nominato con provvedimento N. 890 del 15/07/2019

E

.....
Rappresentat_ nella persona

nat_a..... il

che agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto del medesimo in qualità di

.....
C.F./P.IVA

PREMESSO che fin dall'anno 2000, in applicazione della legge N. 662 del 23 dicembre 1996 art. 1 commi 34 e 34 bis, è stato finanziato e realizzato il progetto sulla tutela della salute mentale denominato "Armonia", promuovendo, tra l'altro, iniziative di riabilitazione orientate all'integrazione socio lavorativo;

PREMESSO che la riabilitazione, nella sua accezione più ampia di integrazione sociale e lavorativa, è fondata sul presupposto che il paziente, nonostante il disagio psichico e le disabilità indotte dalla malattia, possa sviluppare o riacquisire capacità perdute che gli consentano di integrarsi nella vita di comunità e recuperare quindi ruoli adeguati al proprio ambito personale, familiare e sociale;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Pescara, con atto deliberativo n.401 del 09/04/2014, ha confermato per l'annualità 2013 la prosecuzione delle sopradette iniziative di riabilitazione finalizzate alla riacquisizione/mantenimento di abilità lavorative, relazionali e sociali per l'utenza assistita dal Dipartimento di Salute Mentale (linea progettuale 19);

PREMESSO che il Dipartimento di Salute Mentale ha provveduto ad attivare annualmente n. 23 borse lavoro di ergoterapia a favore di utenti over 45 che per limite di età non possono più

essere titolari di borse lavoro armonia, mediante la stipula di convenzioni con Associazioni/Cooperative/Enti pubblici e privato imprenditoriale, operanti sul territorio aziendale e disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro;

VISTA la Delibera n. _____ del _____ avente ad oggetto: **BORSE LAVORO ARMONIA E ARMONIA OVER 45 – PROROGA - CONVENZIONI PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021**” che ha provveduto a rinnovare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui sopra per il periodo 01/01/2021- 31/12/2021.

PREMESSO che gli obiettivi specifici delle attività riabilitative di ergoterapia sono:

- Promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di persone affette da patologia psichiatrica e migliorarne la qualità di vita.
- Ridurre/eliminare la componente psicopatologica attivando processi di empowerment sia individuale che comunitario.
- Favorire il superamento dello stigma della malattia mentale attraverso il coinvolgimento della società civile, la diffusione della responsabilità collettiva rispetto al disagio ed alla patologia psichiatrica e promozione/diffusione dei diritti di cittadinanza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale di Pescara, si avvale per le finalità anzidette di

....., di seguito denominato soggetto ospitante.

ART. 2

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire il rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza così come disciplinato dal seguente articolo n. 4;
2. attenersi a tutte le direttive impartite dal Dipartimento di Salute Mentale, ad accettare eventuali controlli e quant’altro ritenuto necessario dal Dipartimento di Salute Mentale al fine di tutelare gli utenti inseriti nel progetto;
3. favorire al meglio le condizioni di benessere del soggetto inserito nel Progetto;
4. organizzare le attività del soggetto in base al programma riabilitativo concordato con l'equipe referente del servizio territoriale d'appartenenza e vistato dal Responsabile del servizio;
5. informare il Direttore Medico del Centro Salute Mentale territorialmente competente ed il Coordinatore del Servizio Sociale di qualsiasi eventuale comportamento scorretto e comunque non rispondente al programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (PRITT);
6. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
7. provvedere all'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati a terzi e/o a cose nell'esercizio delle attività da consegnare all'atto della sottoscrizione della presente convenzione con massimale non inferiore a

- € 20.000,00 per anno, nonché predisporre apposita polizza contro gli infortuni sul lavoro, esonerando l'Azienda Sanitaria Locale e gli utenti da qualsiasi responsabilità;
8. versare mensilmente, come incentivo e stimolo, a ciascun utente inserito nel programma riabilitativo, la somma di € 232,41. L'utente è tenuto a svolgere la propria attività per un orario di norma non superiore alle ore mensili stabilite dal progetto riabilitativo personalizzato. Nel caso di assenza non giustificata da parte dell'utente nel corso del mese per un numero di ore superiore al 50% dell'orario assegnato, il relativo compenso subirà una riduzione corrispondente alla metà del compenso mensile, ovvero sospeso completamente qualora il paziente volutamente e ingiustificatamente abbia omesso la frequentazione del programma riabilitativo; l'utente potrà usufruire senza sospensione del compenso di un periodo di riposo pari a tre settimane/anno in concomitanza delle ferie estive e festività natalizie; le assenze per malattia devono essere documentate e non comportano la sospensione del compenso;
 9. Le somme corrisposte a titolo di borsa lavoro sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 del TUIR da assoggettare a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 24 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 così come espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo nell'interpello ordinario n. 915-98/2018 proposto dal DSM della ASL di Pescara Pertanto tutti i soggetti ospitanti sono tenuti ad emettere per ciascun utente la relativa certificazione annua del reddito dagli stessi percepito;
 10. tenere un apposito registro di presenza;
 11. trasmettere mensilmente:
 - a) il foglio firma presenze relativo al mese decorso controfirmato dal Responsabile del progetto o suo delegato;
 - b) la richiesta del compenso dovuto a ciascun borsista in base alla frequenza;
 - c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta la regolare prestazione dell'attività lavorativa e di formazione concernente la borsa lavoro di cui il borsista è titolare, nonché la presenza costante negli orari richiesti dalla presente convenzione;

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara indica come proprio referente di gestione e di verifica del programma riabilitativo il Direttore Medico del C.S.M. territorialmente competente cui dovranno essere rappresentate tutte le problematiche afferenti all'andamento del programma stesso.

Il soggetto ospitante indica come Responsabile del progetto _____

ART. 4

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della ASL di Pescara, quindi di un "acquisto" di prestazione.
5. Visto il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" ("Regolamento"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("Garante").
6. Simile rapporto determina l'insorgere, per le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.
7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
- a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;
 - b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,
 - c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.
8. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.
9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

ART. 5

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si impegna corrispondere al soggetto ospitante l'importo dovuto al borsista come previsto al precedente art. 2 punto 8) oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute per la stipula della polizza infortuni, la polizza

assicurativa per responsabilità civile verso terzi con versamento sul cc intestato al soggetto ospitante acceso presso _____

codice IBAN -----

ART. 6

La presente convenzione ha durata un anno e precisamente dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ART. 7

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico della ASL di Pescara (autorizzazione n. 6482 del 21/02/2014).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente

ART. 8

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per ogni eventuale controversia, se non definita bonariamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara.

Per tutto quanto non viene espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 9

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Pescara, presso la sede centrale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara in Via Paolini, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il soggetto ospitante

IL RESPONSABILE

Per l'A.S.L. di PESCARA
IL DIRETTORE del DSM
Dott. Sabatino Trotta

La presente convenzione è stata redatta in conformità allo schema contenuto nella Delibera n. _____ del _____.

CONVENZIONE B1

A.S.L. di Pescara

Repertorio n. ----- del -----

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA OVER 45.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 45 P..IVA 01397530682 rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Sabatino Trotta nato a [REDACTED] e nominato con provvedimento N. 890 del 15/07/2019,

E

.....
Rappresentat_ nella persona

nat_a..... il

che agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto del medesimo in qualità di

.....
C.F./P.IVA

PREMESSO che fin dall'anno 2000, in applicazione della legge N. 662 del 23 dicembre 1996 art. 1 commi 34 e 34 bis, è stato finanziato e realizzato il progetto sulla tutela della salute mentale denominato "Armonia", promuovendo, tra l'altro, iniziative di riabilitazione orientate all'integrazione socio lavorativo;

PREMESSO che la riabilitazione, nella sua accezione più ampia di integrazione sociale e lavorativa, è fondata sul presupposto che il paziente, nonostante il disagio psichico e le disabilità indotte dalla malattia, possa sviluppare o riacquisire capacità perdute che gli consentano di integrarsi nella vita di comunità e recuperare quindi ruoli adeguati al proprio ambito personale, familiare e sociale;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Pescara, con atto deliberativo n.401 del 09/04/2014, ha confermato per l'annualità 2013 la prosecuzione delle sopraddette iniziative di riabilitazione finalizzate alla riacquisizione/mantenimento di abilità lavorative, relazionali e sociali per l'utenza assistita dal Dipartimento di Salute Mentale (linea progettuale 19);

PREMESSO che il Dipartimento di Salute Mentale ha provveduto ad attivare annualmente n. 23 borse lavoro di ergoterapia a favore di utenti over 45 che per limite di età non possono più essere titolari di borse lavoro armonia, mediante la stipula di convenzioni con Associazioni/Cooperative/Enti pubblici e privato imprenditoriale, operanti sul territorio aziendale e disponibili ad inserire nel proprio contesto lavorativo gli utenti assegnatari di borse lavoro;

VISTA la Delibera n. _____ del _____ avente ad oggetto: **BORSE LAVORO ARMONIA E ARMONIA OVER 45 – PROROGA - CONVENZIONI PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021** che ha provveduto a rinnovare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui sopra per il periodo **01/01/2021- 31/12/2021**;

PREMESSO che gli obiettivi specifici delle attività riabilitative di ergoterapia sono:

- Promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di persone affette da patologia psichiatrica e migliorarne la qualità di vita.
- Ridurre/eliminare la componente psicopatologica attivando processi di empowerment sia individuale che comunitario.
- Favorire il superamento dello stigma della malattia mentale attraverso il coinvolgimento della società civile, la diffusione della responsabilità collettiva rispetto al disagio ed alla patologia psichiatrica e promozione/diffusione dei diritti di cittadinanza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale di Pescara, si avvale per le finalità anzidette di

....., di seguito denominato soggetto ospitante.

ART. 2

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire il rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza così come disciplinato dal seguente articolo n. 4 ;
2. attenersi a tutte le direttive impartite dal Dipartimento di Salute Mentale, ad accettare eventuali controlli e quant'altro ritenuto necessario dal Dipartimento di Salute Mentale al fine di tutelare gli utenti inseriti nel progetto;
3. favorire al meglio le condizioni di benessere del soggetto inserito nel Progetto;
4. organizzare le attività del soggetto in base al programma riabilitativo concordato con l'equipe referente del servizio territoriale d'appartenenza e vistato dal Responsabile del servizio;
5. informare il Direttore Medico del Centro Salute Mentale territorialmente competente ed il Coordinatore del Servizio Sociale di qualsiasi eventuale comportamento scorretto e comunque non rispondente al programma riabilitativo individualizzato terapeutico territoriale (PRITT);
6. assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

7. versare mensilmente, come incentivo e stimolo, a ciascun utente inserito nel programma riabilitativo, la somma di € 232,41. L'utente è tenuto a svolgere la propria attività per un orario di norma non superiore alle ore mensili stabilite dal progetto riabilitativo personalizzato. Nel caso di assenza non giustificata da parte dell'utente nel corso del mese per un numero di ore superiore al 50% dell'orario assegnato, il relativo compenso subirà una riduzione corrispondente alla metà del compenso mensile, ovvero sospeso completamente qualora il paziente volutamente e ingiustificatamente abbia omesso la frequentazione del programma riabilitativo; l'utente potrà usufruire senza sospensione del compenso di un periodo di riposo pari a tre settimane/anno in concomitanza delle ferie estive e festività natalizie; le assenze per malattia devono essere documentate e non comportano la sospensione del compenso.
8. Le somme corrisposte a titolo di borsa lavoro sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 del TUIR da assoggettare a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 24 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 così come espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo nell'interpello ordinario n. 915-98/2018 proposto dal DSM della ASL di Pescara.
9. tenere un apposito registro di presenza;
10. trasmettere mensilmente:
 - a) la richiesta del compenso dovuto a ciascun borsista in base alla frequenza;
 - b) il foglio firma presenze relativo al mese decorso controfirmato dal Responsabile del progetto o suo delegato;
 - c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta la regolare prestazione dell'attività lavorativa e di formazione concernente la borsa lavoro di cui il borsista è titolare, nonché la presenza costante negli orari richiesti dalla presente convenzione;

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara indica come proprio referente di gestione e di verifica del programma riabilitativo il Direttore Medico del C.S.M. territorialmente competente cui dovranno essere rappresentate tutte le problematiche afferenti all'andamento del programma stesso.

Il soggetto ospitante indica come Responsabile del progetto _____

Art. 4

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.
4. Tenuto conto che: a) ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra; b) trattasi di prestazione

occasionale; c) trattasi di Attività esternalizzata da parte della ASL di Pescara, quindi di un "acquisto" di prestazione.

5. Visto il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("Garante").

6. Simile rapporto determina l'insorgere, per le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale le Parti, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati trattati ai fini del servizio erogato saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate.

7. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della privacy e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;
- b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con le altre Parti nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe,
- c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

8. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo ad una delle Parti per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

9. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

ART. 5

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si impegna corrispondere al soggetto ospitante l'importo dovuto al borsista come previsto al precedente art. 2 punto 7) con versamento sul cc intestato al soggetto ospitante acceso

presso _____

codice IBAN -----

ad assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

La presente convenzione ha durata un anno e precisamente dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

ART. 7

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico della ASL di Pescara (autorizzazione n. 6482 del 21/02/2014).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente

ART. 8

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per ogni eventuale controversia, se non definita bonariamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara.

Per tutto quanto non viene espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 9

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Pescara, presso la sede centrale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara in Via Paolini, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il soggetto ospitante

IL RESPONSABILE

Per l'A.S.L. di PESCARA
IL DIRETTORE del DSM
Dott. Sabatino Trotta

La presente convenzione è stata redatta in conformità allo schema contenuto nella Delibera
n. _____ del _____.

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore U.O.C..
Direzione amministrativa del Territorio
dott. Alberto Cianci

Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria attesta che la spesa ~~risulta~~ imputata sulla voce di conto n. 0702011411 del bilancio anno 2021

Il Direttore U.O.C..
Bilancio e Gestione Economico Finanziaria
dott.ssa Maria Ruffini

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Dott. Vero Michitelli

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
Dr. Antonio Caponetti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciampori

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara
in data **31 DIC. 2020** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15
giorni consecutivi

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

° Dipartimento Salute Mentale

°

°

per conoscenza a:

°

°


°

alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato


(Dott. SSA DANIELA DI CINTIO)